

STATUTO

ALLEGRA BRIGATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA A. CIANO 56

Numero REA: FG - 255455

Codice fiscale: 03551460714

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

L'assemblea, all'unanimità, delibera di nominare membri del Consiglio di Amministrazione, per il primo triennio, le signore D'Arcangelo Annamaria (Presidente), D'Antuono Giorgia Rita (Vice Presidente), e Ricci Barbara (Consigliere) che accettano.

Gli amministratori chiedono ai sensi dell'articolo 2383, quarto comma, del codice civile l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o da altre norme di legge, e delegano ad espletare l'adempimento me Notaio.

Lo Statuto nel nuovo testo si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dalla Comparsa.

Dopo di che nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e cinquantacinque.

Di quanto sopra io Notaio faccio constare col presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte completato a mano da me su quattro facciate per intero e parte della quinta di due fogli, del quale ho dato lettura alla Comparsa che da me interpellata lo approva.

Firmato: Annamaria D'Arcangelo - Michele AUGELLI (L.S. Notaio).

Allegato "A" all'atto repertorio n. 100515 raccolta n. 21479

STATUTO

ARTICOLO. 1 = DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione:

"ALLEGRA BRIGATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia al fine di realizzare nel miglior modo possibile il miglioramento economico dei propri soci.

ARTICOLO. 2 = SEDE

La società ha sede nel Comune di Foggia.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO. 3 = DURATA

La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta, e potrà essere prorogata a norma di legge.

I soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

ARTICOLO. 4 = SCOPO MUTUALISTICO - REGOLE DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA - RAPPORTI MUTUALISTICI

La Cooperativa si propone con spirito mutualistico e senza fini speculativi lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-educativi, ai sensi dell'art.1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381, nel settore della istruzione e formazione con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno della famiglia e della infanzia assicurando così migliori condizioni di vita, di crescita morale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere situazioni di bisogno o disagio.

La cooperativa si propone nel contempo di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro del settore in cui opera ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni, in modo che possano conseguire, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche sociali e professionali.

La società cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Sarà cura dell'organo amministrativo documentare ai sensi dell'art.2523 cod.civ. la condizione di prevalenza della mutualità.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi ed avvalersi anche delle prestazioni lavorative di non soci.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci; in funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo ed oggetto e pertanto di accedere alle opportunità di lavoro che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie decise dall'organo amministrativo.

I soci mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; dall'instaurazione dei predetti rapporti derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Verranno redatti a cura degli amministratori regolamenti interni che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento della attività mutualistica tra cooperativa e soci, ed in particolare che disciplinano le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci; detti regolamenti dovranno essere approvati dai soci, anche ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria e l'adesione a Consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO. 5 = OGGETTO

La Cooperativa attraverso la gestione di scuole per l'infanzia e/o primarie intende rendere servizi educativi e sociali a favore di minori in età, bambini indigenti e di diversa nazionalità, con assoluto rispetto per le loro tradizioni, nel quadro di una politica per l'infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa, con stretta collaborazione con le famiglie e con la comunità, valorizzando le forme di partecipazione comunitaria; ed ancora con la istituzione di centri di accoglienza, ricreativi e sportivi intende promuovere, nel quadro di un rapporto famiglia - infanzia - società, un processo di socializzazione omogenea per i bambini provenienti da differenti condizioni socio-culturali, offrendo a tutti, ampie opportunità di esperienze educative, sul piano affettivo ed intellettuale, al fine di garantire la piena affermazione delle potenzialità infantili.

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- organizzazione e gestione di scuola materna per l'infanzia, privata e/o paritaria, e/o di asilo nido; scuole primarie; sezioni primavera aggregate alla scuola dell'infanzia per l'accoglienza di bambini tra i ventiquattro e i trentasei mesi;
- la prestazione di servizi socio educativi innovativi e sperimentali alla prima infanzia, di assistenza e istruzione integrativa ai fanciulli e adolescenti, refezione e mensa per fanciulli e adolescenti;
- servizi di sostegno alla maternità e alla genitorialità, ai giovani ed agli adolescenti;
- organizzazione e realizzazione di ludoteche per la prima infanzia, gruppi di gioco per la prima infanzia e bambini; organizzazione di manifestazioni e/o feste, servizi di animazione in genere per fanciulli, adolescenti e adulti e relative attività ricreative e ludiche; organizzazione e gestione di strutture con la prestazione di servizi di animazione, culturali,

sport e in genere ricreativi tesi al miglioramento della qualità della vita quotidiana;

-- organizzazione e realizzazione di corsi di formazione professionale per l'infanzia e adolescenza;

-- organizzazione di attività psicomotorie e sportive in genere, linguistiche, musicali e teatrali, viaggi ed escursioni nei predetti ambiti;

-- il sostegno, sotto qualsiasi forma, di organizzazioni "NO-PROFIT" ed in particolar modo la cooperazione sociale.

La cooperativa potrà inoltre, sempre in via soltanto strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale sopra indicato e, quindi, purchè non in via prevalente rispetto alla attività principale: istituire e/o gestire aziende e locali necessari per l'espletamento dell'attività sociale; acquistare, vendere, noleggiare, permutare aziende, impianti, attrezzature e mezzi di trasporto, nonché beni mobili ed immobili, assumerli e concederli in affitto; assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle indicate.

Le modalità di svolgimento di tali attività saranno definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23 luglio 1996 n.415, le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

ARTICOLO. 6 = SOCI

Il numero dei soci è illimitato e comunque nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 cod.civ.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno trascorso il quale la società cooperativa si scioglie.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

E' vietato ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente nonché prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo Amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino un mestiere attinente alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente

ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I soci si dividono in:

- soci lavoratori che ricevono un compenso per l'attività svolta nella cooperativa secondo le modalità previste dai regolamenti interni;
- soci volontari che prestano la loro attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci, ai sensi dell'art.2 della legge 381/1991. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della legge 381/1991.

ARTICOLO 7. = PROCEDURA DI AMMISSIONE

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico ed all'attività della Cooperativa, nonché in relazione agli interessi ed ai requisiti dei soci, gli Amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo chi l'ha presentata può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla istanza si pronunci l'assemblea la quale se non appositamente convocata delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i

versamenti di cui in appresso art.8 lett.a).

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo Raccomandata A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 8. = DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo ed oggetto e quindi di effettuare le proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In particolare spetta ai soci il diritto ai ristorni.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio; della tassa di ammissione che sarà stabilita annualmente dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente assunte dagli organi della cooperativa;
- c) ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa, in particolare a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo il piano di lavoro ed il relativo orario stabilito dagli amministratori nel regolamento aziendale e nel rispetto di esso.

ARTICOLO 9. = PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Gli eredi o i legatari del socio defunto che non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota secondo le modalità previste nel successivo articolo 10.

Il recesso è ammesso, oltre che nei casi previsti dalla normativa in materia di società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata nei seguenti casi:

- a) quando il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione ;
- c) la trasformazione della società cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente). - Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso.

Se sussistono i presupposti per il recesso gli Amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso gli Amministratori devono darne comunicazione al socio il quale entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione possono fare ricorso al Tribunale.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data di ricezione del provvedimento che accoglie la domanda
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici con la chiusura dello esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima o con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo, con deliberazione motivata essere escluso il socio che:

- a) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento
- b) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società; d) che non osservi le disposizioni contenute nello atto costitutivo nei regolamenti e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; oltre che nello statuto
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società. Contro la decisione di esclusione il socio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione può ricorrere al Tribunale.

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato salva in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 10. = LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA -----

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

ARTICOLO 11. = QUOTE - CIRCOLAZIONE

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Le quote dei soci sono nominative ed indivisibili e non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, se la cessione non è autorizzata dagli

Amministratori. Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 12. = PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

ARTICOLO 13. = PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato distribuire le riserve, di qualsiasi tipo e comunque costituite, tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento. Alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 14. = ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonchè evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il Bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ARTICOLO 15. = ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO - RISTORNI

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserve straordinarie e/o costituiti a copertura di particolari rischio in previsione di oneri futuri.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.

In sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, con la precisazione che la quantità e la qualità dello scambio mutualistico sarà calcolata con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

I criteri di ripartizione dei ristorni ai soci saranno contenuti in apposito regolamento redatto ed approvato ai sensi dell'art.2521 ultimo comma codice civile.

ARTICOLO 16. = DECISIONI DEI SOCI

I soci vengono convocati per

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello atto costitutivo e relativo statuto;
- f) approvare i regolamenti interni predisposti dall'organo amministrativo nonché deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Le decisioni dei soci possono essere adottate solo con metodo assembleare.

ARTICOLO 17. = ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) i soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci; la delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e dovrà essere conservata dalla società; ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci;

d) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

e) l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da uno degli amministratori, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza dei soci presenti in assemblea;

f) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

ARTICOLO 18 = MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea dei soci è validamente costituita

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le decisioni sono validamente prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sulle decisioni che comportano

- = la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, dei regolamenti,
- = una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale ed una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
- = lo scioglimento anticipato della cooperativa con la nomina e revoca dei liquidatori

tanto in prima che in seconda convocazione le relative deliberazioni assembleari devono essere assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando sono

presenti tutti i soci, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

ARTICOLO 19. = DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

ARTICOLO 20. = ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La società cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri; il numero dei componenti il consiglio di amministratori è stabilito dai soci contestualmente alla nomina.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari decade l'intero consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente e il vice presidente;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente o dal vice presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; a parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione, nel caso permanga la parità la deliberazione di intende respinta; il voto è sempre palese e non può essere dato per rappresentanza;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al

presidente;

g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

ARTICOLO 21. = POTERI DI AMMINISTRAZIONE

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società cooperativa; esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti.

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ARTICOLO 22. = RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza generale della società cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente e al vice presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 23. = ORGANO DI CONTROLLO

Ove si verificassero i presupposti di cui all'articolo 2543, comma 1, cod.civ. l'assemblea nomina l'organo di controllo, sindaco unico o collegio sindacale, che ha anche funzioni di revisione legale dei conti, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina dell'organo di controllo.

All'organo di controllo (monocratico o collegiale) spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci, che potranno anche affidare l'incarico della revisione ad un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci possono essere nominati un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile) e di due supplenti (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile), oppure un revisore.

ARTICOLO 24. = CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione purchè non siano in mora per

la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni contratte con la cooperativa hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 25. = SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendo il numero dei liquidatori, in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Esaurita la fase della liquidazione l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo quanto disposto dall'art.2514 c.c.

ARTICOLO 26. = CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di un arbitro, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominato dal Presidente del tribunale in cui ha sede la società, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

L'Arbitro decide secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/2003. L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla sua nomina.

ARTICOLO 27. = DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Sarà competenza dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali, nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con apposito regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Firmato: Annamaria D'Arcangelo - Michele AUGELLI (L.S. Notaio).

REGISTRATO A FOGGIA IL 14 OTTOBRE 2019 AL N. 5702/1T.

15 di 15